



22.11.2021

## Covid-19 Newsletter n. 26/2021

### → GREEN PASS- SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE

Gentili associati,

Le disposizioni relative all'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro, in vigore da ottobre, in seguito alla conversione in legge del decreto, sono state rese più vicine alla realtà delle imprese. La presente newsletter Vi fornisce le informazioni più importanti sull'argomento.

La nostra associazione è lieta che le richieste delle imprese artigiane siano state ascoltate e che i controlli del Green Pass saranno facilitati per i datori di lavoro da un punto di vista burocratico.

**Allo stesso tempo ci preme ricordare a tutti gli associati quanto i controlli del Green Pass sul posto di lavoro siano importanti per prevenire l'ulteriore diffusione del virus.**

Chiediamo a tutti i gli associati di continuare a prendere sul serio i controlli del Green Pass e di eseguirli con diligenza.

Come tutti sappiamo, l'andamento della pandemia è attualmente preoccupante. Se i parametri rilevanti dovessero continuare a peggiorare, presto potrebbero esserci restrizioni alla vita pubblica.

Come in passato, la nostra associazione continuerà ad opporsi ai lockdown per le imprese.

**Tuttavia, è assolutamente essenziale fare uno sforzo comune per fermare l'attuale sviluppo negativo.**

La vaccinazione e il rispetto delle tre regole distanza-igiene-mascherina sono strumenti efficaci per questo e chiediamo ai nostri membri di applicarli.

L'lvh -apa, insieme a molte altre associazioni e organizzazioni, ha aderito all' [Appello della Giunta provinciale e delle parti sociali per preservare la vita sociale ed economica in Alto Adige](#)

L'appello di cui sopra sarà anche distribuito in forma di videoclip sulle piattaforme social della Provincia.

Ecco il link al video: <https://youtu.be/uMvITExHOy8>

Il messaggio simbolico è:


**La posta in gioco è alta e è il nostro turno. Usiamo ciò che è a nostra disposizione per proteggere insieme la nostra vita sociale ed economica. Ora abbiamo ancora la possibilità di farlo.**

Cordiali saluti

Martin Haller  
Presidente



Thomas Pardeller  
Direttore



## **OBBLIGO DI GREEN PASS SUL POSTO DI LAVORO - MODIFICHE**

Come è noto, il decreto n. 127/2021 ha introdotto l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro; ora è stato convertito in legge n. 165/2021.

Nel corso dei lavori parlamentari, sono state apportate le seguenti modifiche alle disposizioni del decreto. Queste sono in vigore dal 21.11.2021.

### **I) I LAVORATORI POSSONO CONSEGNARE AL DATORE COPIA DEL GREEN PASS**

Su loro richiesta, i dipendenti possono ora consegnare una copia del loro Green Pass al loro datore di lavoro.

Per tutto il periodo di validità del Green Pass, il dipendente interessato sarà esonerato dai controlli da parte del datore di lavoro.

La consegna della copia del Green Pass al datore di lavoro è **assolutamente volontaria per il dipendente ed è eseguita dietro sua richiesta**. Se il lavoratore non consegna la copia del suo Green Pass, dovrà invece essere controllato secondo le regole già note.

#### **ATTENZIONE:**

**Per quanto riguarda la corretta gestione e conservazione delle copie del Green Pass, ci aspettiamo di ricevere nei prossimi giorni istruzioni di azione più dettagliate, concordate con il Garante della Privacy.**

**Sarà nostra cura notificare i nostri associati non appena avremo maggiori informazioni su questo argomento.**

Nel frattempo, suggeriamo quanto segue:

- ✓ Il Green Pass contiene **dati sensibili che riguardano la salute**. Di conseguenza, la copia del Green Pass del lavoratore dovrà essere custodita dal datore di lavoro in maniera tale che nessun altro, oltre al datore di lavoro (ed eventualmente la persona delegata dal datore di lavoro a controllarlo) abbia accesso al documento.
- ✓ **In caso di conservazione di copia cartacea**, dovrà essere creato un raccoglitore da tenere ben chiuso a chiave in apposito armadio, di modo da permettere l'accesso ai documenti solo al datore di lavoro ed alla persona delegata ad effettuare i controlli (se nominata). Nessun'altra persona deve poter accedere alla predetta documentazione.
- ✓ **Se invece viene fatta l'archiviazione digitale**, i documenti devono essere conservati in una cartella protetta da password, in un computer protetto da password con firewall, antivirus e backup dei dati.
- ✓ Com'è noto, la persona incaricata dal datore di lavoro con il controllo del green pass dovrà essere nominata con atto formale scritto. Qualora nell'impresa i lavoratori volessero consegnare la copia del Green Pass nelle modalità di cui sopra, suggeriamo di conferire, alla persona incaricata dei controlli, un ulteriore incarico scritto ai fini della gestione/conservazione delle copie dei Green Pass. Trovate un facsimile della delega in allegato alla presente. Vorremmo sottolineare che ogni impresa dovrà operare in ogni caso in totale conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

## **II) CONTROLLO DEL GREEN PASS IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO**

Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass compete all'utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

## **III) SCADENZA DELLA VALIDITÀ DURANTE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

La scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

## **IV) SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOSPESI**

Per imprese fino a 15 dipendenti:

Come è noto, nelle imprese con massimo 15 dipendenti, il datore di lavoro ha già la possibilità di sospendere formalmente il lavoratore dopo cinque giorni di assenza ingiustificata (in seguito alla mancata esibizione del Green Pass) e può assumere una persona in sua sostituzione.

La novità è che il sostituto può ora essere impiegato per un massimo di **10 giorni lavorativi** (prima erano giorni di calendario) ed è nuova anche la disposizione secondo la quale il contratto di sostituzione può essere prorogato **più volte** (prima poteva essere prorogato solo una volta). L'occupazione "in sostituzione" non può comunque estendersi oltre il 31.12.2021.

Il dipendente sospeso per i motivi di cui sopra non sarà soggetto a conseguenze disciplinari ed avrà diritto a conservare il suo posto di lavoro; tuttavia, il dipendente sospeso non avrà diritto ad alcuna retribuzione o altra indennità per i giorni di tale assenza ingiustificata.

Per le imprese con più di 15 dipendenti:

Rimane invariata la regola già nota: Qualora il Green Pass non venga esibito, la persona non potrà accedere al posto di lavoro; essa sarà considerata assente ingiustificata e non percepirà alcuna retribuzione o altra indennità.

Il lavoratore ha tuttavia diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro e non potrà subire alcuna misura disciplinare.

Il datore di lavoro deve lasciare il dipendente in condizione di assenza ingiustificata, fino a quando quest'ultimo non esibisca il Green Pass (al massimo fino al 31.12.2021).